

al creditore precedente (nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di pignoramento presso terzi: articoli 543, e seguenti c.p.c., come modificati dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52)²⁹⁾;

comunicazioni a seguito di istanza di accesso alla documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Tub: decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; v. infra punto 5.2.).

Possono, poi, formare oggetto di comunicazione ai gestori di sistemi (privati) di informazione creditizie, in conformità alla deliberazione del Garante n. 9 del 16 novembre 2004³⁰⁾, i dati personali (di contenuto «negativo») necessari per effettuare i trattamenti in conformità al «codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti»³¹⁾, se preceduti dal preavviso previsto (art. 4, comma 7, del codice di deontologia medesimo)³²⁾.

Possono essere altresì comunicate licitamente al soggetto garante alcune informazioni personali relative al debitore garantito, nella misura in cui le medesime siano pertinenti rispetto al rapporto di garanzia in essere³³⁾.

3.4. Comunicazioni di dati personali alla Centrale d'allarme interbancaria. L'art. 36 del decreto legislativo n. 507/1999 concernente la depenalizzazione di alcuni reati minori, che ha introdotto nella legge 15 novembre 1990, n. 386 il nuovo art. 10-bis, ha previsto l'istituzione di un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (la c.d. Centrale d'allarme interbancaria, di seguito Cai), la cui disciplina di dettaglio è contenuta nel decreto ministeriale 7 novembre 2001, n. 458³⁴⁾ e nel regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002³⁵⁾.

Dall'esame delle fattispecie presentate al Garante, anche a seguito dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice (nei confronti sia degli intermediari segnalanti, sia della Banca d'Italia, in qualità di titolari del trattamento)³⁶⁾, emerge la necessità che gli enti segnalanti prestino la massima cautela nell'accertare l'esattezza e la completezza dei dati personali trattati prima di procedere alla segnalazione (art. 3, comma 2, decreto ministeriale n. 458/2001). Ciò, al fine di prevenire l'inserimento nella Cai di nominativi di vittime di furto d'identità (e, comunque, provvedendo con tempestività alle necessarie verifiche e alle eventuali cancellazioni, anche a seguito dell'esercizio del diritto d'accesso da parte dell'interessato)³⁷⁾, come pure di soggetti che, pur avendo comunicato correttamente alla banca

il furto o lo smarrimento di assegni (che devono formare oggetto di successiva e tempestiva segnalazione a cura degli enti segnalanti nel segmento «Pass» della Cai), vengano segnalati in tale archivio a seguito di un'abusiva negoziazione dei medesimi titoli (ad esempio, per mancanza di provvista o per emissione degli assegni in difetto di autorizzazione)³⁸⁾.

Gli enti segnalanti, oltre a dover effettuare le operazioni di trattamento in modo lecito (osservando quindi anche la disciplina di settore che regola il complessivo funzionamento dell'archivio), devono comportarsi secondo correttezza (art. 11, comma 1, lettera a), del Codice)³⁹⁾.

La segnalazione è lecita anche in caso di «richiamo» dell'assegno da parte della banca negoziatrice atteso che, nel caso di assegni emessi senza autorizzazione, l'illecito si perfeziona all'atto dell'emissione e, nel caso di assegni emessi senza provvista, al momento della presentazione al pagamento⁴⁰⁾.

Limitatamente ai casi di mancato pagamento di un assegno per difetto di provvista (art. 9-bis legge n. 386/1990)⁴¹⁾, la segnalazione alla Cai non può essere effettuata se il debitore pone tempestivamente in essere i comportamenti analiticamente indicati all'art. 8 della legge n. 386/1990⁴²⁾. Nel caso in esame, inoltre, l'iscrizione del traente nella Cai non può avvenire se la banca segnalante non ha inviato preventivamente un preavviso di revoca (ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 386/1990), dal ricevimento del quale devono decorrere almeno dieci giorni prima di provvedere all'iscrizione medesima.

Tali presupposti non ricorrono, invece, per quanto riguarda le revoche delle carte di pagamento nella Cai: alla luce della vigente disciplina, infatti, nessuno specifico rilievo è assegnato alla circostanza che l'obbligazione pecuniaria nascente dall'utilizzo di una carta di pagamento sia stata o meno successivamente adempita⁴³⁾.

Le banche sono altresì tenute a segnalare nella Cai i casi di revoca delle carte di pagamento utilizzate per l'acquisto di materiale pedopornografico sulla rete Internet o su altre reti di comunicazioni⁴⁴⁾.

3.5. Benefondi. Il c.d. benefondi fa riferimento a una prassi interbancaria che prevede, nell'ambito della negoziazione di assegni tra banche per la realizzazione del credito portato dal titolo, la comunicazione dell'esistenza di una provvista sufficiente in relazione al pagamento di assegni da addebitare sul conto corrente del traente⁴⁵⁾. Le informazioni possono essere fornite dagli istituti di credito nel rispetto dei principi generali che la legge prevede per tutti i trattamenti di dati personali svolti dalle banche e secondo le indicazioni riportate nei modelli di informativa distribuiti alla clientela, nei quali può rientrare anche questo tipo di comunicazione alla banca mandataria per l'incasso.

²⁹⁾ L'art. 547 c.p.c. (come modificato dall'art. 12, legge n. 52/2006) dispone che il terzo pignorato (nel caso in esame, la banca) debba «specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso», dandone comunicazione al creditore precedente in conformità alla previsione contenuta nell'art. 543, comma 2, n. 4 c.p.c.

³⁰⁾ Del. 16 novembre 2004, n. 9 (Bilanciamento di interessi), in *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 2004, n. 300 e doc. web n. 1070779.

³¹⁾ V. Del. 16 novembre 2004, n. 8, in *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 2004, n. 300, come modificato dall'errata corrige pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2005, n. 56 e doc. web n. 1070713.

³²⁾ In tal senso v. Prov. 1° febbraio 2007, doc. web n. 1388576; Prov. 18 gennaio 2007, doc. web n. 1386384; Prov. 21 dicembre 2006, doc. web n. 1381657; Prov. 21 dicembre 2006, doc. web n. 1378189; Prov. 7 dicembre 2006, doc. web n. 1375058; Prov. 7 dicembre 2006, doc. web n. 1375085; Prov. 7 dicembre 2006, doc. web n. 1375133; Prov. 7 dicembre 2006, doc. web n. 1375150; Prov. 20 aprile 2006, doc. web n. 1289957.

³³⁾ Cfr. Prov. 8 ottobre 2003, doc. web n. 1132740.

³⁴⁾ Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2002, n. 3.

³⁵⁾ Relativo al «Funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 2002, n. 27, e successive modificazioni.

³⁶⁾ Cfr. art. 11 decreto ministeriale n. 458/2001 e art. 13 del regolamento della Banca d'Italia che (in conformità ai principi contenuti nell'art. 7 del Codice) prevede che l'interessato possa accedere «ai dati contenuti nell'archivio che lo riguardano tramite gli enti segnalanti privati o tramite le filiali della Banca d'Italia».

³⁷⁾ Cfr. Prov. 25 gennaio 2007, doc. web n. 1387164, in relazione all'inserimento nella Cai di dati personali, solo in parte veritieri, connessi all'emissione di una carta di pagamento non richiesta, né ricevuta dall'interessato.

³⁸⁾ V. in merito Prov. 21 dicembre 2006, doc. web n. 1378399 (e, in ordine alla medesima vicenda, il successivo Prov. 22 febbraio 2007, doc. web n. 1391891).

³⁹⁾ Tenendo in considerazione le circostanze del tutto particolari che in concreto si erano presentate il Garante ha disposto la cancellazione dei dati dall'archivio Cai con Prov. 27 settembre 2004, doc. web n. 1069074.

⁴⁰⁾ Prov. 15 febbraio 2005, doc. web n. 1148524, che richiama in tal senso le Istruzioni della Banca d'Italia del 21 novembre 2002 e dell'11 luglio 2003.

⁴¹⁾ Prov. 17 marzo 2005, doc. web n. 1152149.

⁴²⁾ In particolare il debitore, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo (dall'art. 9-bis, legge n. 386/1990), deve provvedere tempestivamente al pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente e documentare, altresì, l'avvenuto pagamento nelle forme puntualmente previste dal menzionato art. 8: cfr. in merito Prov. 22 febbraio 2007, doc. web n. 1391942; Prov. 26 luglio 2005, doc. web n. 1157986; Prov. 3 marzo 2005, doc. web n. 1149190; sulla tempestività delle attività rimesse al debitore cfr. Prov. 26 ottobre 2006, doc. web n. 1367653.

⁴³⁾ Prov. 19 ottobre 2005, doc. web n. 1192373; Prov. 4 ottobre 2004, doc. web n. 1102353; v. ora, decreto ministeriale 30 aprile 2007, n. 112 di attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 166, recante «Istituzioni di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento».

⁴⁴⁾ Cfr. art. 14-*quinquies*, commi 5 e 6, l. n. 296/1998, cit.

⁴⁵⁾ In ordine a tale prassi la disciplina in materia di protezione dei dati personali non prevede alcun divieto: cfr. Parere del 30 novembre 1998 (in Bollettino n. 6, p. 85 e) doc. web n. 39416. In ordine alla legittimità del c.d. benefondi v. pure Cass., 27 novembre 2003, n. 18118; Cass. 10 marzo 2000, n. 2742.